

Scienza

ANNO XIX - N. 2/2012

Trimestrale del Collegio
degli Ingegneri del Trentino

& Mestieri

Poste Italiane Spedizione in A. P. - DL 353/2003 conv. L. 27/02/2004 - n. 46 art. 1 D.C.B. Trento - Tassa Pagata



La Riforma Fornero

e l'esercizio della professione di ingegnere con partita iva

di
Diego Uber
Silvia Decarli

La riforma del lavoro ordinata dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita o cosiddetta Legge Fornero) *“dispone misure ed interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione.”*

I principali obiettivi che la riforma si pone sono:

1. favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadire il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto *“contratto dominante”*, quale forma comune di rapporto di lavoro;
2. redistribuire in modo più equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento;
3. contrastare usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti.

In questo contesto, l'art. 1, comma 26, della citata legge introduce il nuovo art. 69-bis del D. lgs. 276/2003 e interviene in materia di *“prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”*.¹ Que-

sto intervento tocca direttamente gli iscritti agli ordini professionali con l'obiettivo di regolarizzare i rapporti di lavoro autonomo con persone titolari di partita IVA che collaborano in regime di dipendenza economica.

Nello specifico la norma stabilisce che *“le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:*

- a) *che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;*
- b) *che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;*
- c) *che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.”*

Nel caso in cui ricorrano almeno due dei presupposti sopra elencati (durata, corrispettivo e postazione) la prestazione lavorativa con partita IVA è considerata lavoro autonomo *“improprio”* e scatta la presunzione di collaborazione coordinata e

continuativa. Ciò significa che il lavoratore titolare di partita IVA che esegua una prestazione professionale per un committente in maniera pressoché stabile ed esclusiva - in termini di durata dell'attività svolta per il committente, percentuale dei corrispettivi percepiti dal committente sul totale dei corrispettivi percepiti in un anno e/o esistenza di una postazione lavorativa fissa presso una delle sedi del committente - vedrà il proprio incarico professionale trasformato in una co.co.pro. Di fronte alla presunzione di co.co.co., la norma ammette esclusivamente la *“prova contraria da parte del committente”*, pur non specificando che cosa si debba provare.

L'implicazione principale di tale presunzione riguarda il pagamento degli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le relative sanzioni. Tali oneri sono dalla norma posti a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale - se la legge gli impone l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento - ha il diritto di rivalsa nei confronti del committente (comma 4 del nuovo art. 69-bis del D. lgs. 276/2003).

Tuttavia, se nel nuovo contesto di co.co.pro. in cui la prestazione di lavoro autonomo *“improprio”* è trasformata dovesse emergere (in sede di accertamento ispettivo) la mancanza del *progetto* in base al quale il lavoratore (*ab origine* lavoratore autonomo con partita IVA) sta svolgendo l'attività per il commit-

¹ Dovrebbero essere escluse le prestazioni rese da lavoratori autonomi che svolgono atti-

ività in regime di impresa e dalle società.

tente ovvero il progetto fosse privo dei requisiti essenziali ovvero non fossero rispettati i nuovi vincoli in materia di co.co.pro. (ad esempio lo svolgimento di compiti meramente esecutivi), allora la prestazione passerebbe nell'ambito (ben più pesante) del lavoro subordinato (così come disciplinato dal nuovo art. 69 del D.lgs. 276/2003). Il rapporto si intenderebbe a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di collaborazione stesso, con assoggettamento a contribuzione nel fondo pensione dei lavoratori dipendenti e relative sanzioni. A ciò si aggiungerebbero le conseguenze fiscali.

Rispetto all'ipotesi (estrema) di conversione immediata del rapporto di lavoro autonomo "improprio" in rapporto di lavoro subordinato, la riconduzione di tale rapporto di lavoro autonomo "improprio" ad una co.co.co. sembrerebbe invero una "sanzione attenuata". Tuttavia, la lettura incrociata del nuovo articolo 61 bis e del nuovo articolo 69 della L. 276/2003 (rispettivamente, introdotto e modificato dalla riforma Fornero) mostra tutte la difficoltà di evitare la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato in caso di mancanza di un progetto o delle caratteristiche proprie della co.co.pro., circostanza non inverosimile specie per i giovani professionisti.

Quanto alla tempistica, la presunzione di co.co.co. si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di riforma (18 luglio 2012). Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione. La norma prevede però l'esclusione dalla presunzione di co.co.co. nei casi in cui la prestazione professionale di lavoro autonomo:

a. sia connotata da *competenze teoriche di grado elevato* acquisite attraverso significativi percorsi

formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

- b. sia svolta da soggetto titolare di un *reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233* (per l'anno 2012, non inferiore a € 18.663,00);
- c. sia svolta nell'esercizio di *attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati*².

Quest'ultimo punto sembrerebbe a prima vista escludere gli iscritti agli albi professionali dall'ambito di applicazione delle presunzioni di co.co.pro. e lavoro subordinato. Il comma 27 dell'art. 1 della legge Fornero prevede però che *"La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del sud-*

² Tali attività saranno individuate da un apposito decreto del Ministero del Lavoro che sarà emanato entro 3 mesi dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma Fornero).

detto capo I del titolo VII."

Dal tenore letterale della disposizione si deduce che l'iscrizione ad un ordine professionale non è in sé e per sé sufficiente per l'esclusione dalla presunzione di co.co.co., qualora ne ricorrano i presupposti. Perché la prestazione professionale resa in regime di lavoro autonomo da un iscritto all'Ordine professionale con caratteristiche di durata, corrispettivo e postazione individuate dalla legge Fornero possa essere esercitata "propriamente", si deve avere riguardo al contenuto concreto dell'attività svolta, che deve essere esclusivamente un'attività professionale intellettuale tra quelle cosiddette "riservate" dall'ordinamento agli iscritti all'Albo professionale.

In conclusione, qualora per il professionista che lavora in regime di partita IVA ricorrano almeno due dei presupposti citati (durata, corrispettivo e postazione), il legislatore ha stabilito che tale prestazione professionale si configura quale lavoro autonomo "improprio" e deve quindi essere ricondotta alla fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative, con le conseguenze del caso. Tuttavia, se il professionista svolge attività "riservata", connotata da competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche di grado elevato ovvero percepisce un compenso superiore a circa € 18.000, la presunzione è esclusa.

In attesa dei chiarimenti sulla posizione delle prestazioni rese con partita IVA dagli iscritti agli ordini professionali, è comunque importante porre in essere delle **strategie preventive di difesa** per evitare spiacevoli "sorpresa". Utile a tal fine potrebbe essere stipulare il contratto di collaborazione autonoma (con partita IVA) in forma scritta, dal quale risultino – tra gli altri elementi – le modalità operative di svolgimento dell'incarico che provino, anche sulla base di prove documentali, l'autonomia nello svolgimento della prestazione.